

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

SETTORE FINANZIARIO

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO E BANCARIO PER L'ACQUISIZIONE DEL FINANZIAMENTO DI UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 1.273.000,00 = PER OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI (DA PERFEZIONARSI IN UNA O PIU' TRANCHES ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017).

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del contratto del servizio finanziario e bancario per l'acquisizione di un finanziamento di un importo massimo di euro 1.273.000,00 (un milione duecentosettantatremila euro) = (da perfezionarsi in una o più tranches entro il 31 dicembre 2017) per opere pubbliche e investimenti indicate nei documenti previsionali e programmatici nell'anno 2017/2019.

Il Comune non assume alcun impegno circa il valore effettivo complessivo dei mutui da contrarre, potendo gli stessi essere inferiori al valore complessivo stimato della provvista fino a valore zero.

Art. 2 – Condizioni

Il finanziamento è regolato dall'art. 42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385) e dall'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali disciplinato dal Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, dal Codice dei contratti pubblici e, per quanto non espresso, dal Codice Civile.

Il tasso di interesse applicato sarà il tasso fisso, tenendo conto delle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze, n. 82 del 3 aprile 2015 "Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 66".

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

MUTUO - Euro 1.273.000,00

DURATA AMMORTAMENTO anni: 15 (quindici),

Tasso nominale annuo fisso pagabile semestralmente (30/360), come da offerta in sede di gara;

Durata: anni 15 (quindici);

CARATTERISTICHE

Rate semestrali posticipate e costanti fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Decorrenza ammortamento: 01 gennaio successivo alla stipula del contratto di mutuo.

Rimborso della quota capitale alla francese (crescente).

Possibilità di effettuare, senza che l'Istituto mutuante possa chiedere alcuna variazione delle condizioni offerte in sede di gara, la devoluzione di tutto o parte del capitale mutuato ad altra opera diversa da quella originaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 - comma 7 della Costituzione, come disciplinato dall'art. 3 – comma 18 - della Legge 350/2003.

Estinzione anticipata mutui che potrà essere effettuata in qualsiasi momento previo preavviso scritto raccomandato di almeno 30 (trenta) giorni, alle condizioni risultanti dall'offerta in sede di gara.

La seguente proposta non vincola il Comune di Casalecchio di Reno che si ritiene libero di non procedere all'assegnazione del mutuo, dopo aver esaminato le offerte, qualora le risultanze non fossero conformi agli obiettivi dell'Ente.

La presentazione dell'offerta è vincolante per l'Istituto di Credito offerente e comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste nel bando.

L'Istituto di Credito resta vincolato alle condizioni del presente capitolato fino al 31.12.2017.

Riassumendo, le caratteristiche dei mutui sono i seguenti:

L'istituto di Credito ha l'obbligo di garantire le seguenti condizioni minime inderogabili delle quali, pertanto, dovrà tener conto nella formulazione dell'offerta:

Capitale	euro 1.273.000,00 frazionabile, da erogare in più mutui, a tasso fisso, per il finanziamento di investimenti specifici;
Tasso d'interesse fisso annuo	pari al tasso di interesse derivante dall'offerta in sede di gara. Tasso nominale annuo (30/360) pagabile semestralmente;
Durata	anni 15 (quindici);
Ammortamento	n. 30 (trenta), rate semestrali posticipate (al 30/6 ed al 31/12 di ciascun anno), con inizio primo gennaio successivo alla data della stipula;
Interessi di preammortamento	Calcolati al tasso convenuto per il mutuo, soltanto sulle somme erogate prima dell'inizio dell'ammortamento;
Commissioni di affranco	La commissione, dovuta nel caso di estinzione parziale o totale anticipata del mutuo, è quella offerta in sede di gara. L'estinzione totale o parziale potrà essere effettuata in qualsiasi momento previo preavviso scritto raccomandato di almeno 30 (trenta) giorni;
Spese di istruttoria	Nessuna
Garanzie	Delegazioni di pagamento da rilasciare ai sensi di legge (art. 206 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.);
Validità dell'offerta	Fino al 31/12/2017

Il contratto di mutuo non può essere ceduto sotto pena di nullità. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario del servizio sono ammessi entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 106, comma 1 lett. d del D.L.vo 50/2016 e s.m.i..

Le cessioni dei crediti derivanti dal contratto di affidamento dell'appalto sono ammesse entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 106, comma 13 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i..

E' assolutamente vietato all'aggiudicatario di subappaltare e comunque cedere il contratto in tutto o in parte, pena l'immediata risoluzione dello stesso.

Art. 3 - Restituzione della somme

Ciascun mutuo entrerà in ammortamento a partire dal 1 gennaio successivo a quello della stipula del contratto ai sensi dell' art. 204 del Decreto Legislativo 267/2000 e successivi aggiornamenti. Sulle somme che dovessero essere somministrate anteriormente alla data di inizio ammortamento saranno pagati interessi di preammortamento ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. 267/2000, calcolati nella stessa misura dell'ammortamento.

Il mutuatario si obbliga a restituire la somma mutuata, maggiorata degli interessi a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della stipula: detta restituzione avverrà mediante rate semestrali posticipate di ammortamento, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno e costituite ciascuna della quota capitale e della quota interessi.

Art. 4 - Modalità di stipula del contratto di mutuo

La stipula del contratto di mutuo dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data della richiesta inoltrata dal Comune indicante l'importo esatto da finanziare, l'indicazione specifica dell'investimento e la corrispondente documentazione, nonché le altre attestazioni richieste dalla vigente normativa.

Art. 5 - Modalità di erogazione dei mutuo

Gli importi dei mutui, una volta stipulato il contratto, dovranno essere erogati in unica soluzione con versamento presso la Tesoreria del Comune di Casalecchio di Reno non oltre il quindicesimo giorno decorrente dalla data di ricevimento, da parte dell'Istituto mutuante, dell'atto di delega di pagamento notificato alla Tesoreria comunale secondo la vigente Convenzione di tesoreria.

Art 6 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

L'Istituto dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

Art. 7 - Oneri e spese

Gli oneri e le spese discendenti dal presente finanziamento sono ad esclusivo carico della parte mutuante, ivi comprese le spese contrattuali.

Art. 8 - Controversie e Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR EMILIA ROMAGNA Strada Maggiore 53 – 40125 Bologna tel . 0514293101; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Bologna.

Art. 9 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.